

**Attività di consulenza in campo acustico**

**Verifica di assoggettabilità a V.A.S.  
Relativo alla variante urbanistica  
AMBITO 8.18/1 Spina 2 – PR.IN.**

**Verifica di compatibilità rispetto al Piano di Classificazione Acustica**



*Febbraio 2011*

Direttore tecnico  
ing. Giuseppe Bonifante



Responsabile di commessa e Tecnico specialista

Arch. Alessia Grignis  




***Attività di consulenza in campo acustico***

***Verifica di assoggettabilità a V.A.S.  
Relativo alla variante urbanistica  
AMBITO 8.18/1 Spina 2 – PR.IN.***

***Verifica di compatibilità rispetto al Piano di Classificazione Acustica***



*Febbraio 2011*

*Direttore tecnico*  
ing. Giuseppe Bonfante

*Responsabile di commessa e Tecnico specialista*  
arch. Alessia Griginis

## INDICE

<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....</b>	<b>4</b>
2.1. LEGGE N. 447 – LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	4
2.2. DPCM 14 NOVEMBRE 1997 – DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE.....	4
2.3. D.G.R. 85-3802 DEL 6/08/2001.....	5
2.4. PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI TORINO: LIMITI DI RIFERIMENTO PER IL PRESENTE STUDIO.....	6
<b>3. ANALISI ACUSTICA DELL'AREA.....</b>	<b>9</b>

**ALLEGATO A:** Delibera di nomina a Tecnico Competente in Acustica Ambientale

## **1. PREMESSA**

Il presente studio consiste nella verifica di compatibilità acustica relativa variante urbanistica Ambito 8.18/1 Spina 2 PR.IN. per l'area delimitata a nord da corso Vittorio Emanuele II, a sud da via Vochieri, a ovest da corso Ferrucci e a est da via Borsellino e destinata alla realizzazione di una struttura da destinare ad Attrezzature di Interesse Generale con la possibilità di insediarvi istruzione universitaria e relativi servizi, centri di ricerca, uffici pubblici e attività di interesse pubblico generale.

Il comma 4 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52 prescrive che ogni modifica degli strumenti urbanistici comporti la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.

Il comma 1, alla lettera a) dell'art. 2 della Legge Regionale n. 52 stabilisce che la classificazione acustica di un territorio ha lo scopo di integrare gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è coordinata, al fine di armonizzare le esigenze di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico con la destinazione d'uso e le modalità di sviluppo del territorio.

L'attività è svolta in riferimento allo Piano di Classificazione Acustica della città di Torino, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010, ai sensi dei Titoli IV e V delle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso Piano di Classificazione Acustica.

Nella presente relazione si valuta in particolare la compatibilità tra la variante urbanistica rispetto alla Classificazione acustica del Comune di Torino, nonché le eventuali ipotesi di variazioni del Piano di Classificazione Acustica, determinate attraverso la variante urbanistica stessa.

Il documento è redatto dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, secondo i criteri del D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/04, conformemente a quanto indicato dalla L.R. 25/10/2000 n. 52 e fa riferimento alla verifica di assoggettabilità alla VAS relativa alla variante urbanistica Ambito 8.18/1 Spina 2 PR.IN.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Nell'ambito della normativa vigente in materia di inquinamento da rumore, il presente studio fa riferimento alle seguenti leggi, decreti ed allegati tecnici:

- Legge Quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26/10/95;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*";
- Legge Regione Piemonte n° 52 del 20/10/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. 85-3802 del 6/08/2001;
- Proposta di Zonizzazione Acustica del Comune di Torino (procedura di approvazione avviata dalla Giunta Comunale in data 26 agosto 2008 n. mecc. 2008 05372/126).

### 2.1. **LEGGE N. 447 – LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

La legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. Stabilisce inoltre le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Nella Legge Quadro si demanda ai successivi decreti attuativi la definizione dei parametri di valutazione, dei limiti normativi e delle tecniche di misura.

### 2.2. **DPCM 14 NOVEMBRE 1997 – DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE**

I *valori limite di emissione* delle sorgenti sonore fisse e mobili, definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c) della legge quadro n. 447, sono riportati nella tabella B del DPCM del 14 novembre 1997 e fanno riferimento alle classi di destinazione d'uso del territorio. Ai fini della loro applicabilità, i comuni sono tenuti a provvedere alla zonizzazione acustica del proprio territorio.

I *valori assoluti di immissione*, definiti dall'art. 2, comma 3, lettera a), della legge quadro n. 447, sono riportati nella tabella C dello stesso decreto e sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti presenti. Anch'essi dipendono dalle classi di destinazione d'uso del territorio e dalla zonizzazione acustica redatta dai comuni. I valori limite assoluti delle immissioni sonore sono gli stessi definiti dal precedente DPCM del 1 marzo 1991.

I *valori limite differenziali di immissione*, definiti dall'art. 2, comma 3, lettera b), della legge quadro n. 447, sono pari a 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI della tabella A di cui sopra (art. 4, comma 1). Tali valori limite non si applicano alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali (art. 4, comma 3). Nella Tabella 2 si riporta la descrizione delle classi di destinazione d'uso del territorio con riferimento

dei limiti di immissione ed emissione indicata nel DPCM del 14/11/1997, nei tempi di riferimento diurno (06.00-22.00) e notturno (22.00-06.00).

Tabella 2 – Classi di destinazione d'uso e limiti di immissione ed emissione sonora secondo DPCM 14/11/1997.

**Classi di destinazione d'uso del territorio e relativi limiti di immissione ed emissione sonora**

	Valori limite di emissione L <sub>eq</sub> in dB(A)		Valori limite assoluti di immissione L <sub>eq</sub> in dB(A)	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
<b>CLASSE I - Aree particolarmente protette.</b> <i>Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali e rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc...</i>	45 dB(A)	35 dB(A)	50 dB(A)	40 dB(A)
<b>CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.</b> <i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente dal traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.</i>	50 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)	45 dB(A)
<b>CLASSE III - Aree di tipo misto.</b> <i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate dal traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</i>	55 dB(A)	45 dB(A)	60 dB(A)	50 dB(A)
<b>CLASSE IV - Aree di intensa attività umana.</b> <i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.</i>	60 dB(A)	50 dB(A)	65 dB(A)	55 dB(A)
<b>CLASSE V - Aree prevalentemente industriali.</b> <i>Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</i>	65 dB(A)	55 dB(A)	70 dB(A)	60 dB(A)
<b>CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali.</b> <i>Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</i>	65 dB(A)	65 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)

**2.3. D.G.R. 85-3802 DEL 6/08/2001**

La Deliberazione della Giunta Regionale del 6 agosto 2001, n. 85-3802, in riferimento alla Legge Regionale del 25 ottobre 2000, n. 52 – art. 3, comma 3, lettera a), stabilisce i criteri per la classificazione acustica del territorio.

#### **2.4. PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI TORINO: LIMITI DI RIFERIMENTO PER IL PRESENTE STUDIO**

Il Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 ed è costituito da:

- Fase II - Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di Classificazione Acustica - fogli 1÷17b - (scala 1:5000) - (Tavole 1)
- Fase III - Omogeneizzazione della Classificazione Acustica - fogli 1÷17b – (scala 1:5000) – (Tavole 2)
- Fase IV - Inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti - fogli 1÷17b - (scala 1:5000) - (Tavole 3)
- Accostamenti critici residui all'interno dei Piani di Classificazione Acustica - fogli 1÷17b - (scala 1:5000) - (Tavole 4)
- Norme Tecniche di Attuazione con allegato "Elenco siti per lo svolgimento di manifestazioni temporanee".
- Relazione descrittiva, con appendice "Contatti critici residui".

Dalla data di pubblicazione dell'annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dell'avvenuta approvazione, decorrono i sei mesi di tempo per svolgere le verifiche di controllo sull'emissione del rumore delle proprie attività come stabilito dall' Art. 14 (Piani di risanamento acustico delle imprese) della Legge Regionale 20 Ottobre 2000 n. 52.

Il PCA definisce i livelli di esposizione acustica auspicabili. La verifica dello stato dei luoghi è effettuata con la mappatura acustica che registra lo stato acustico reale della città, attraverso rilievi strumentali, effettuati su tutto il territorio cittadino. Il Piano di Zonizzazione Acustica, inoltre, prevede i seguenti adempimenti:

- il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte;
- l'adeguamento dei regolamenti d'igiene e sanità o di polizia municipale, con apposite norme contro l'inquinamento acustico;
- nel caso di superamento dei valori fissati, demanda ai comuni l'adozione di piani di risanamento acustico.

Il PCA contiene inoltre norme di salvaguardia ambientale e disciplina delle attività rumorose, quali:

- i piani dei trasporti urbani e i piani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali e i piani per la mobilità extraurbana; la pianificazione e la gestione del traffico stradale, aeroportuale e marittimo;

- la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili;
- limiti alla fruizione del patrimonio edilizio per attività, funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dar luogo ad effetti di inquinamento acustico;
- obbligo di presentazione di relazione di impatto acustico in allegato alle istanze di concessione e/o autorizzazione edilizia o di autorizzazione per l'esercizio di attività produttive;
- relazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di concessione e/o autorizzazione di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo;
- relazione di impatto acustico da allegare ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto;
- disciplina delle attività rumorose e temporanee contenenti prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili, per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili;
- prescrizioni per la coltivazione delle cave di materiali.

Nell'ambito degli strumenti urbanistici ed edilizi attuativi il coordinamento tra il Piano di Zonizzazione Acustica e il Piano Regolatore Generale, determina un'intensa interconnessione tra gli strumenti di controllo preventivo dell'inquinamento acustico ambientale (valutazione previsionale di impatto e di clima acustico) e le variazioni urbanistiche ed edilizie (gli Strumenti Urbanistici Esecutivi e i Permessi di Costruire o le Autorizzazioni Edilizie).

Il Piano di Classificazione Acustica comunale è stato elaborato secondo *quattro fasi* successive.

Si riporta in seguito una sintesi dei passaggi svolti dal Settore Ambiente e Territorio della Città di Torino.

Nella *prima fase*, denominata "Analisi delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche ed elaborazione della bozza di Classificazione Acustica" è stata elaborata una prima bozza di classificazione acustica del territorio comunale a seguito dell'analisi puntuale delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. che ha cercato di individuare, ove possibile, una connessione diretta con le definizioni delle classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997, assegnando una classe acustica ad ogni destinazione d'uso del P.R.G.C. Per le categorie omogenee d'uso del suolo per le quali non è possibile un'identificazione univoca di classificazione acustica è stato indicato, in questa fase, l'intervallo di variabilità.

La *seconda fase*, denominata "Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di Classificazione Acustica" è stata incentrata su una profonda e dettagliata indagine relativa a tutto il territorio comunale, attraverso una serie di sopralluoghi finalizzati a determinare il reale utilizzo di quelle porzioni di territorio la cui destinazione d'uso non ha permesso l'identificazione di una corrispondente classe acustica secondo il D.P.C.M. 14/11/1997. parallelamente, sono state analizzate delle aree più complesse da un punto di vista urbanistico, nonché all'individuazione degli insediamenti



che presentano particolari caratteristiche in termini di ambiente acustico (sia in qualità di recettori sia in qualità di sorgenti). Il risultato di questa fase è stata una fedele rappresentazione delle esigenze di clima acustico per tutto il territorio comunale.

La *terza fase* di redazione del Piano, denominata “Omogeneizzazione della Classificazione Acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all’aperto” è stata effettuata secondo quanto previsto dai “Criteri per la classificazione acustica del territorio”, allegato alla DGR 6 agosto 2001, n°85-3802, “Linee guida per la classificazione acustica del territorio”, al fine di evitare un Piano di Classificazione Acustica eccessivamente parcellizzato e quindi non attuabile in pratica. Attraverso il criterio metodologico definito dalle Linee Guida Regionali è stata uniformata la classe acustica delle aree a diversa destinazione d’uso che costituiscono un singolo isolato (unità territoriale minima di riferimento); questo processo è stato applicato alle superfici di dimensione inferiore a 12.000 m<sup>2</sup>. Questo valore limite è stato definito per garantire la compatibilità acustica tra aree a contatto aventi un solo salto di classe acustica.

La *quarta fase*, denominata “Inserimento delle fasce “cuscinetto” e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti” ha avuto l’obiettivo di perseguire il rispetto del divieto di accostamento di aree non completamente urbanizzate i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A) (accostamento critico). Per ottenere tale risultato sono state inserite delle fasce “cuscinetto” digradanti, aventi larghezza pari almeno a 50 m e valori limite decrescenti di 5 dB(A). Ulteriore finalità scopo di questa fase è stato l’inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, previste all’art. 3 comma 2 della *Legge Quadro*.

### 3. ANALISI ACUSTICA DELL'AREA

Il Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino assegna all'area la classe acustica III (Aree di tipo misto). In Figura 1 si riportano gli estratti del Piano di Classificazione Acustica relativi alle fasi di pianificazione II, III e IV.




Figura 1.1: Fase II - Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di Classificazione Acustica.




Figura 1.2: Fase III - Omogeneizzazione della Classificazione Acustica.




Figura 1.3: Fase IV - Inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti.

Gli accostamenti critici residui che si trovano nell'intorno dell'area esaminata nell'ambito del presente documento sono rappresentati nella Figura 2. Come si può vedere l'area di interesse della variante non presenta problematiche di questo tipo.




Figura 2: Accostamenti critici residui all'interno del Piano di Classificazione Acustica.

A seguito delle nuove destinazioni d'uso proposte dalla variante non si ritiene necessario valutare l'ipotesi di una eventuale variazione di classificazione acustica delle aree in oggetto.

La destinazione d'uso proposta, ossia Attrezzature di Interesse Generale, prevedendo la contestuale presenza di un mix di funzioni ipotizzate nelle seguenti categorie: biblioteca, istruzione universitaria e relativi servizi (residenze universitarie, ecc.); centri di ricerca; uffici pubblici; residenze collettive per studenti e anziani autosufficienti, pensionati, collegi, centri di ospitalità, resta pienamente coerente con la classificazione già assegnata a tali aree.

Infatti ricordiamo che, ai sensi della Legge Quadro n. 447 del 1995, nella Classe III - Aree di tipo misto rientrano le aree urbane interessate dal traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali.

La presente verifica di compatibilità rispetto al PCA andrà tuttavia riverificata in relazione alla distribuzione definitiva che verrà scelta per gli edifici che si prevederanno sull'area, soprattutto in riferimento alla posizione dell'asilo nido. Infatti, per quanto riguarda tale destinazione d'uso, ai sensi

della *Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 85 – 3802 della Provincia di Torino - Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2001 - L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio al Capitolo 3 Elementi utili all'attribuzione delle classi, paragrafo 3.2 Classe I – Aree particolarmente protette viene specificato che (...) “Le aree scolastiche e ospedaliere vengono classificate in Classe I ad eccezione dei casi in cui le stesse siano inserite in edifici adibiti ad altre destinazioni (piccole scuole private, laboratori di analisi cliniche, ecc.), in tal caso assumono la classificazione attribuita all'edificio in cui sono poste.”(...).*

Nella planimetria attuale (Figura 3) si rileva l'ipotesi di insediamento dell'asilo nido all'interno di una porzione di edificio degli attuali magazzini municipali, rispetto alla quale si ritiene compatibile la Classe III dell'attuale PCA.




Figura 3: Planimetria dell'area con indicazione della collocazione dell'asilo nido all'interno di una porzione di edificio dei magazzini municipali.

Nel caso in cui per tale asilo fosse individuata una collocazione differente sull'area, non inserita in edifici adibiti ad altre destinazioni, sarebbe necessario ipotizzare all'interno del PCA l'inserimento di



un'area classificata in Classe I (Aree particolarmente protette), verificando l'eventuale presenza di accostamenti critici nonché il relativo inserimento di fasce cuscinetto.

In ogni caso si ricorda che, ai sensi del Titolo V (Approvazione strumenti urbanistici esecutivi, rilascio di permessi e autorizzazioni) del "Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico" (D.C.C. mecc. N. 2006/12129/126, approvato il 6 marzo 2006), i nuovi insediamenti dovranno essere soggetti a Valutazioni Previsionali di Impatto e di Clima Acustico. Nelle fasi successive verranno dunque realizzati ulteriori approfondimenti relativamente alla rumorosità connessa alla nuova viabilità prevista per l'area e al traffico indotto dall'insediamento delle nuove destinazioni d'uso in relazione alla rumorosità che caratterizza attualmente l'area.



**ALLEGATO A:**

Delibera di nomina a Tecnico Competente in Acustica Ambientale



Dir. 22 Sett. 22.4 Segue Testo Determinazione Numero 170 / Anno 2007 Pagina 2

visti gli ordini di servizio n. 5210/RIF del 24/4/96 e n. 7539/RIF del 3/7/97 con cui il Responsabile del Settore smaltimento rifiuti e risanamento atmosferico, ha istituito apposito Gruppo di lavoro per la valutazione delle domande stesse, come previsto dalla deliberazione sopra richiamata;

visto inoltre l'ordine di servizio n. 7029/22 dell'8/6/2007 con cui il Direttore della Direzione Tutela e Risanamento Ambientale – Programmazione Gestione Rifiuti, ha modificato la composizione del Gruppo di lavoro sopra citato;

visto il verbale n. 55 della seduta del Gruppo di lavoro tenutasi il giorno 9/7/2007, nonché le relative schede personali ad esso allegate, numerate progressivamente dal n. A692 al n. A715 conservato agli atti del Settore;

visti gli articoli 3 e 16 del D. Lgs. n. 29/1993, come modificato dal D. Lgs. n. 470/1993;

visto l'art. 22 della legge regionale n. 51/1997;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 81-6591 del 4/3/1996,

Il Dirigente Responsabile del Settore Risanamento Acustico e Atmosferico

#### DETERMINA

1. di accogliere le domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale presentate da parte dei richiedenti elencati nell'allegato A, parte integrante della presente determinazione;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente Responsabile  
Carla CONTARDI



RB/cr  


ID: TCARN44 2493-422-31232

REGIONE  
PIEMONTE

Allegato A - Domande accolte (44° elenco)

All. n.	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
A/706	COLAIACOMO David	Torino 20/4/1973
A/708	COLETTI Marco	Gattinara (VC) 18/2/1974
A/711	DE PIETRA Marco	Vercelli 26/8/1961
A/715	DONALISIO Pietro	Savigliano (CN) 14/6/1967
A/707	FOLI Anna	Gattinara (VC) 11/7/1979
A/712	FOSSA Alberto	Asti 14/7/1964
A/700	GALLI Giorgio	Novara 20/12/1969
A/695	GANDOLFO Marino	Cuneo 6/6/1975
A/703	GRIGINIS Alessia Paola	Torino 28/6/1977
A/693	MAGHINI Luca	Torino 1/1/1976
A/697	MARABOTTO Massimiliano	Fossano 13/3/1971
A/696	MARINO Guido	Cuneo 14/9/1961
A/694	MASCELLANI Daniele	Torino 1/2/1975
A/701	MASSA Claudio	Torino 30/9/1966
A/699	MATTA Giancarlo	Chivasso (TO) 5/7/1957
A/705	MUCARIA Nicolò	Erice (TP) 25/10/1978
A/704	PACIELLI Michele	San Ferdinando di Puglia (FG) 2/3/1952
A/714	PALTANIN Diego	Torino 17/2/1965
A/692	PORRO Sara	Torino 9/7/1976
A/702	ROVAI Milo	Fossano (CN) 5/2/1979
A/709	SIGLIANO Giovanni	Alba (CN) 30/3/1968
A/710	SOMALE Luca	Savigliano (CN) 19/1/1984
A/713	TASSARA Elide	Torino 25/6/1978
A/698	VIALE Stefania	Cuneo 9/6/1971

